

## **ISTANZA PER LA COSTRUZIONE DI PASSO CARRABILE**

Ai sensi degli articoli 22, 26 e 27 del codice della strada

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

In qualità di \_\_\_\_\_ dell'immobile di seguito identificato

### **CHIEDE**

Di essere autorizzato alla costruzione di un passo carrabile al seguente indirizzo:

Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_

### **DICHIARA**

➤ Che il bene immobile a cui si accede dal passo carrabile, è così censito a Catasto:

Catasto terreni

N.C.E.U. (catasto urbano)

Foglio:  Mappale:  Subalterno:

➤ Che l'immobile a cui si accede ha il seguente utilizzo: \_\_\_\_\_

Il/La richiedente:

➤ si impegna sin d'ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite nell'autorizzazione e ad installare a sua cura e spese, il segnale stradale rilasciatogli con l'autorizzazione.

➤ Autorizza il Comune al trattamento dei dati personali, per l'espletamento della pratica richiesta.

Luogo e data \_\_\_\_\_

**IL / LA RICHIEDENTE**

Allegati:

1. planimetria in scala 1:100 redatta e sottoscritta da professionista abilitato, contenente l'esatta identificazione della località - la descrizione delle opere da eseguire e le sue dimensioni - i rilievi metrici comprovanti il rispetto delle norme dettate dal regolamento del codice della strada e delle norme comunali in materia edilizia e urbanistica.
2. quietanza di versamento dei diritti previsti (costo del cartello e diritti di segreteria).
3. n. 1 marca da bollo da 14,62 € da apporre sull'autorizzazione.

## ESTRATTO DELLE PRINCIPALI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

### ART. 3 DEL CODICE DELLA STRADA

#### **Definizioni stradali e di traffico**

37. Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

### ART. 46 DEL REGOLAMENTO CODICE DELLA STRADA

#### **Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile**

1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
  - a. Deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
  - b. Deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
  - c. Qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.
3. ... omissis...
4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2° deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
5. ...omissis...
6. ...omissis...

### Art. 48 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

#### **Passi carrabili**

1. 1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. 2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
3. 3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. 4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2.60 m e superiore a 5.00 m,
5. 5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.
6. 6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
7. 7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
8. 8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.